

**SERVIZIO FINANZIARIO RELATIVO ALLA CONTRAZIONE DI DUE MUTUI
DI DURATA VENTENNALE PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA PER UN
CAPITALE COMPLESSIVO DI EURO 31.000.000,00**

ART.1 - OGGETTO

Oggetto del presente capitolato è l'appalto di servizi finanziari relativi alla contrazione dei seguenti mutui:

- mutuo chirografario di Euro 15.000.000,00, con piano di ammortamento ventennale a tasso variabile – già autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n.437 del 30.03.2026, a finanziamento degli interventi previsti nel Piano degli Investimenti 2026 – 2028 (LOTTO 1);
- mutuo chirografario di Euro 16.000.000,00, con piano di ammortamento ventennale a tasso variabile – già autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n.1325 del 27.07.2026, a finanziamento degli investimenti aziendali (LOTTO 2);

Detti finanziamenti sono regolati dalle norme sulla trasparenza bancaria del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993), dal Codice Civile (art. 1813 e ss.) e, per quanto applicabili, dai principi del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023).

ART.2 – EROGAZIONE DEL MUTUO

I mutui dovranno essere erogati per l'intero in una unica soluzione, mediante versamento sul conto di Tesoreria dell'Azienda USL della Romagna, attualmente intrattenuto con BANCA INTESA s.p.a. Il mutuo denominato LOTTO 1 sarà ammortizzato in 20 (venti) anni, con pagamento di quaranta rate semestrali posticipate, con decorrenza dal 01/07 (primo luglio) o dal 01/01 (primo gennaio) successivo alla data di erogazione, con scadenza rispettivamente al 31/12 (trentuno dicembre) e al 30/06 (trenta giugno) di ogni anno.

Il mutuo denominato LOTTO 2 sarà ammortizzato in 20 (venti) anni, con pagamento di quaranta rate semestrali posticipate, con decorrenza dal 01/07 (primo luglio) o dal 01/01 (primo gennaio) successivo alla data di erogazione, con scadenza rispettivamente al 31/12 (trentuno dicembre) e al 30/06 (trenta giugno) di ogni anno.

ART.3 - PRE-AMMORTAMENTO

L'Azienda USL della Romagna potrà ottenere l'erogazione delle somme, anteriormente alla data di inizio dell'ammortamento, a fronte di apposita domanda di utilizzo a firma del Legale Rappresentante dell'Azienda USL della Romagna.

Nell'ipotesi di erogazione prima della data di inizio dell'ammortamento, saranno corrisposti dall'Azienda USL della Romagna gli interessi di pre-ammortamento, dalla data di erogazione (esclusa) fino al giorno (incluso) immediatamente precedente la data di inizio ammortamento, nella stessa misura fissata per il periodo di ammortamento.

ART.4 – PIANO DI AMMORTAMENTO

Al termine del periodo di pre-ammortamento di ciascun mutuo ovvero ad ogni eventuale variazione del tasso applicato allo stesso, l'Istituto bancario avrà l'obbligo di fornire e aggiornare il piano di ammortamento del mutuo all'Azienda USL della Romagna con l'indicazione dei seguenti parametri:

- tasso di interesse applicato per il calcolo della rata;
- importo della rata di ammortamento semestrale suddiviso per ciascuna delle scadenze previste in quota capitale ed in quota di interessi;
- debito residuo dopo il pagamento di ciascuna rata.

ART.5 – VERSAMENTO RATE

Ciascuna rata semestrale è composta dalla somma di una quota capitale e di una quota di interessi sul capitale residuo: si assume che la quota capitale sia progressivamente crescente con il pagamento delle rate.

Le somme mutate verranno rimborsate nelle seguenti modalità:

- per LOTTO 1, pagando, senza interruzione, presso le casse dell'Istituto Bancario, numero 40 (quaranta) rate semestrali posticipate, decorrenti il 01/07 (primo luglio) e il 01/01 (primo gennaio) successivo alla data di erogazione e così, successivamente, di sei mesi in sei mesi tutte le altre, comprensive sia delle quote di capitale indicate nel piano di ammortamento nonché delle quote di interesse sul residuo capitale, calcolate al tasso risultante dal parametro sotto indicato;
- per LOTTO 2, pagando, senza interruzione, presso le casse dell'Istituto Bancario, numero 40 (quaranta) rate semestrali posticipate, decorrenti il 01/07 (primo luglio) e il 01/01 (primo gennaio) successivo alla data di erogazione e così, successivamente, di sei mesi in sei mesi tutte le altre, comprensive sia delle quote di capitale indicate nel piano di ammortamento nonché delle quote di interesse sul residuo capitale, calcolate al tasso risultante dal parametro sotto indicato.

ART.6 - TASSO DI INTERESSE NOMINALE

Per ciascun lotto, il tasso di interesse nominale, variabile semestralmente, è dato dal tasso **EURIBOR a sei mesi** (base calcolo: giorni effettivi/360) oltre allo **SPREAD** derivante dall'offerta di gara, espresso con tre decimali.

Lo spread offerto, che dovrà essere indicato per ciascun lotto, è unico e invariabile per tutta la durata del mutuo. Lo stesso spread è comprensivo di tutte le spese di istruttoria, degli onorari, delle commissioni, dell'imposta di registro ed ogni altro tipo di remunerazione, comunque denominata.

Il tasso EURIBOR di riferimento è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi, (1 luglio e 1 gennaio di ogni anno).

Il tasso di interesse, come sopra definito, verrà applicato per il periodo di ammortamento e sulle somme erogate nel periodo di pre-ammortamento (periodo intercorrente dalla data di erogazione a quella di decorrenza dell'ammortamento).

Il suddetto tasso, applicabile in misura semestrale, sarà rideterminato in via automatica a ogni scadenza semestrale, in relazione all'andamento dei parametri suddetti.

ART.7 – GARANZIE E PAGAMENTO DEL PRESTITO

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente capitolato, l'Azienda USL della Romagna si impegna:

- a stanziare ogni anno, in bilancio, le somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti relative ai finanziamenti;
- ad emettere apposito atto di delega, con il quale l'Azienda delega il proprio tesoriere a pagare irrevocabilmente le rate dei mutui nei tempi, misure e modi contrattualmente pattuiti, a valere sulle entrate proprie e, se necessario, sulla quota disponibile dell'anticipazione di tesoreria, effettuando per tempo i necessari accantonamenti e con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento.

Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Azienda USL dovrà far assumere all'eventuale nuovo Tesoriere tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto, notificando al medesimo l'atto di delega di cui al presente articolo e provvedendo a che lo stesso venga accettato dal Tesoriere, con le modalità di cui al presente articolo

ART.8 – ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO

L'Azienda USL della Romagna potrà estinguere anticipatamente, anche parzialmente, i mutui con preavviso mediante lettera raccomandata A.R. o PEC che la banca mutuante dovrà ricevere almeno 30 giorni prima della scadenza del semestre.

La facoltà di estinzione anticipata dei mutui potrà essere esercitata durante tutto il periodo di ammortamento.

Resta inteso che l'Azienda, nel caso di finanziamento a tasso variabile, avrà l'obbligo di corrispondere un importo coincidente alla quota capitale residua (o quota parte di essa in caso di estinzione parziale), contenuta nelle rate di ammortamento per le quali vi è stata l'estinzione anticipata, senza alcun onere aggiuntivo ulteriore a suo carico.

In conseguenza all'estinzione anticipata (parziale o totale) dei mutui, l'Istituto dovrà impegnarsi alla liberazione delle entrate proprie dell'Azienda USL della Romagna, concesse in delegazione, nella misura del capitale rimborsato.

Qualora l'Azienda mutuataria intenda dar corso all'estinzione anticipata, totale o parziale dei mutui, la stessa potrà aver luogo decorsi 18 mesi dall'inizio dell'ammortamento ed in corrispondenza della scadenza di ciascun semestre.

ART.9 - STIPULAZIONE CONTRATTO

In esito all'espletamento della procedura di gara sarà stipulato apposito atto notarile tra l'Azienda USL della Romagna e l'Istituto Mutuante aggiudicatario.

L'Azienda USL dovrà produrre all'Istituto Bancario Mutuante, entro il termine massimo di 30 giorni dalla stipula del contratto di mutuo, l'atto di delega debitamente notificato al proprio Tesoriere.

Qualora non si proceda alla stipula del contratto, l'Istituto aggiudicatario ha facoltà di recedere dagli obblighi di cui al presente capitolato, senza che possa pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta.

L'Azienda USL si riserva la facoltà di differire o non dar corso alla stipulazione del contratto, anche per motivi di legittimità, opportunità o convenienza. In tali casi nessun danno a qualsivoglia titolo, nemmeno quale rimborso spese, potrà essere richiesto dall'Istituto, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c..

ART.10 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONI

Il mancato pagamento delle somme dovute all'Istituto bancario, così come qualsiasi somma dovuta ai sensi del presente contratto, comporta l'obbligo di corresponsione, oltre che delle somme insolute, degli interessi di mora nella misura del tasso regolante il mutuo.

Trascorsi 30 giorni dalla data della inadempienza, l'Istituto bancario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art.1456 c.c..

La risoluzione del contratto verrà comunicata con lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata.

ART.11 - ONERI E SPESE

Il contratto, soggetto al regime fiscale di cui al Titolo IV del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni ed all'esenzione di cui all'art. 19 comma 2 lettera b) dello stesso D.P.R., è redatto in carta libera e va registrato gratuitamente senza alcuna esazione di imposta o tassa; sempre gratuitamente, va fatta ogni altra formalità ad esso inerente e conseguente. La sottoscrizione del contratto avverrà in forma elettronica.

Gli oneri notarili, le spese relative all'istruttoria e qualsiasi altra spesa inerente la gestione del mutuo così come le spese per ogni servizio accessorio richiesto durante la vita dell'operazione, comprese quelle contrattuali, sono a carico della banca mutuante.

ART.12 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Ravenna.

ART.13 – CLAUSOLA FINALE

Per ogni altra norma non espressamente richiamata o contenuta nel presente capitolato d'oneri, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.